



COMUNE DI CORSANO

(Provincia di Lecce)

73033 via Della Libertà – Tel. 0833/531170 – 531190 – Fax: 0833/531122 – C.F. 00392220752

www.comune.corsano.le.it pec: comune.corsano@pec.rupar.puglia.it

Nr. 8 registro deliberazioni

Seduta del 28-03-2018

COPIA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	TARIFFE, ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018.
-----------------	--

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto** del mese di **marzo** alle **ore 19:30** nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **Pubblica di Prima** convocazione, partecipata a norma di legge.

Risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
MARTELLA Biagio	P	CHIARELLO Biagio Luigi	P
NICOLI' Antonella	P	SCARCELLA Biagio	P
BELLO Cosimo	P	CAZZATO Biagio	A
BLEVE Antonella	P	DE GIORGI Fernanda	A
RAONA Biagio	P	PALUMBO Biagio	P
LIBERTI Simona	P	RUSSO Stefano	A
CIARDO Pierluigi	A		

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Ing. Biagio MARTELLA**, IL PRESIDENTE. Partecipa IL SEGRETARIO del Comune **Dr. Pierluigi CANNAZZA**.-

PARERE DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Esaminata la proposta con riferimento:

- Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- Alla correttezza e regolarità della procedura;
- Alla correttezza formale nella redazione dell'atto;

ESPRIME PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Data 21-03-2018

F.to Dr. Vito Antonio LISI

PARERE DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE Favorevole

Data 21-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Vito Antonio LISI

L'Assessore Biagio Luigi CHIARELLO illustra la proposta in atti ricordando come non si stia modificando alcuna tariffa o aliquota in vigore e l'intenzione a voler ridurre l'aliquota IRPEF non è stata portata a termine per alcuni contenziosi che hanno visto l'Ente soccombente (Sud Calze, Servizi Ambientali).

Il Consigliere Biagio PALUMBO, intervenendo, riferisce come quanto ascoltato non giustifica che il Comune di Corsano debba mantenere le aliquote al massimo. Avrebbe gradito un segnale in ribasso, poiché in aumento non era possibile. Ricorda come la contrazione della spesa del personale avutavi nel corso degli anni, avrebbe potuto permettere tutto ciò.

L'Assessore Biagio Luigi CHIARELLO, per dichiarazione di voto, riferisce che le economie avutesi sono in parte economie della e per la collettività corsanese e in parte somme necessarie a coprire il disavanzo tecnico per € 24.000,00 circa l'anno. Ricorda come si siano ridotte altresì le spese legali.

Entra il Consigliere Biagio CAZZATO – h. 20,25 (Presenti n° 10).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di Servizi comunali;
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
 - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a Finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote e le detrazioni dei tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione.

ATTESO che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2018 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2018 (decreto legge del 09 febbraio 2018 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018));

PRESO ATTO che la Legge di bilancio 2018, Legge 27.12.2017 n. 205, in particolare, il comma 37 dell'art. 1, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali e come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto tra cui non rientra il Comune di Corsano;

COMPONENTE IMU:

VISTA la Deliberazione n. 22 del 30.03.2017 con la quale veniva stabilito, per l'anno 2017, con riferimento all'Imposta Municipale Propria - IMU:

1) Aliquote:

• **ALIQUOTA 3,5 per mille**

per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

• **ALIQUOTA 10,60 per mille**

per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014;

• **ALIQUOTA 10,60 per mille**

per tutti gli altri immobili ed aree edificabili;

• **ALIQUOTA 7,60 per mille per la categoria B7 (Cappelle ed oratori)**

• **ALIQUOTA 7,60 per mille per i terreni agricoli.**

2) versamento minimo in Euro 4,00 per anno;

3) Detrazioni: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

COMPONENTE TASI:

VISTO l'art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, che prevede l'esenzione TASI sulla prima casa, delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale 22 del 30.03.2017 con la quale veniva stabilito, per l'anno 2017, con riferimento al Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI:

1) Aliquote:

• **ALIQUOTA 2,15 per mille**

Abitazioni Principali e relative Pertinenze, diverse dalle categorie A/1, A/8, A/9 come definite dall'art. 11 (Parte TASI) del Regolamento IUC.

• **ALIQUOTA 2,5 per mille**

Abitazioni Principali e relative Pertinenze, per le categorie A/1, A/8, A/9, come definite dall'art. 11 (Parte TASI) del Regolamento IUC.

• **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**

per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili;

- 2) versamento minimo in Euro 4,00 per anno;
- 3) Detrazioni: dall'imposta TASI dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 15,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, Euro 15,00 per ciascun figlio che risulti dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale, fiscalmente a carico e minore di 26 anni;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO l'allegato parere dell'Organo di Revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza dell'art. 239, comma 1, lett. B, n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere "Favorevole" espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto:

- a) *del rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
- b) *della correttezza e regolarità della procedura;*
- c) *della correttezza formale nella redazione dell'atto;*

ACQUISITO il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".

Consiglieri presenti e votanti n° 10.

Con n° 8 voti favorevoli (Maggioranza) e n° 2 contrari (Minoranza);

DELIBERA

- 1) Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di confermare per l'anno 2018 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF vigente nell'anno 2017 pari allo 0,8%;
- 3) Di confermare per l'anno 2018, con riferimento alle componenti IMU e TASI della IUC, le aliquote, il versamento minimo e le detrazioni previste per l'anno 2017, come meglio esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, fatte salve le riduzioni in materia di IMU sulle abitazioni in comodato e le esenzioni in materia di IMU sui terreni agricoli e TASI sull'abitazione principale, previste dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016);
- 4) di dare atto che non risultanecessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2018, tenuto conto della mancanza in Bilancio di entrate derivanti da detto tributo.
- 5) di confermare le tariffe di imposte, tasse e servizi in vigore come determinate dalla Giunta Comunale o precedentemente in vigore, comprese le tariffe per i servizi a domanda individuale, dando atto che qualora le tariffe non risultano modificate si applicano anche per gli anni successivi ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.1996 n. 296.

Successivamente,

Con n° 8 voti favorevoli (Maggioranza) e n° 2 contrari (Minoranza);

DELIBERA

Di dichiarare, con successiva votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Il presente verbale viene così sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Biagio MARTELLA

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000, sarà pubblicata all'Albo online del Comune di Corsano il 13-04-2018 , ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.-

Dalla Residenza Municipale, addi 13-04-2018

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITA'

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,

[] ai sensi dell'art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
[X] ai sensi dell'art. 134 – 4° comma (immediata esecutività)

è esecutiva dal 28-03-2018

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA